



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 304

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 18 luglio 2024

I N D I C E

Commissioni congiunte

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale-Senato) e XI (Lavoro pubblico e privato-Camera):

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria Pag. 11

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 14

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 30

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76) » 32

Plenaria (antimeridiana) » 32

Plenaria (pomeridiana) » 43

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria Pag. 49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa
di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	50
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	»	52

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	53
---------------------------------	-------------	----

COMMISSIONI CONGIUNTE

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

Giovedì 18 luglio 2024

Plenaria

1^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato
ZAFFINI*

*Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina
Elvira Calderone.*

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione ai recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura e, più in generale, agli incidenti sul lavoro, nonché alle iniziative in materia di contrasto al lavoro irregolare

Il presidente ZAFFINI introduce l'odierna procedura informativa.

Il ministro Marina Elvira CALDERONE ha quindi la parola.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti, i senatori MAGNI (*Misto-AVS*) e MAZZELLA (*M5S*), le senatrici CAMUSSO (*PD-IDP*) e MURELLI (*LSP-PSd'Az*), la deputata BARZOTTI (*M5S*), le senatrici MANCINI (*FdI*) e FURLAN (*PD-IDP*).

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito della procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 18 luglio 2024

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (n. 160)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il viceministro SISTO propone alcune modifiche, di cui dà lettura, al parere presentato ieri dai relatori, con riferimento, in particolare, alle osservazioni 2 e 5. Inoltre, considerata la possibilità, come emerso da interloquazioni informali, di una integrazione del parere con suggerimenti avanzati dalle opposizioni, fa presente che, quanto alla richiesta della senatrice Tajani di estendere l'ambito di applicazione dello schema di decreto anche alle società cooperative, sarebbe più opportuno immaginare un'estensione limitata alle cooperative che soddisfino i requisiti dimensionali delle imprese di grandi dimensioni. Quanto invece alla richiesta del senatore Turco relativa all'inserimento, tra i principi di sostenibilità,

anche della sicurezza nei luoghi di lavoro, fa presente che tale materia è già ricompresa nelle definizioni dell'articolato e nel rinvio al Regolamento UE 2019/2088. Ragione per cui ritiene ultronea un'osservazione sul punto, che potrebbe invece rientrare come una considerazione in premessa.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 6^a commissione, anche a nome del senatore Sisler, relatore per la 2^a Commissione, chiede al rappresentante del Governo se non sarebbe sufficiente far riferimento alle cooperative di maggiore dimensione.

Il sottosegretario SISTO considera preferibile la formula già indicata.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 6^a commissione, anche a nome del senatore Sisler, relatore per la 2^a Commissione, accoglie tutte le proposte di modifica avanzate dal rappresentante di Governo e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), che ringrazia il Governo per la disponibilità a considerare le proposte delle opposizioni, ma segnala che il tema delle cooperative, che vorrebbero essere considerate alla pari delle PMI, è stato posto proprio dalla Lega delle cooperative, e che la formula proposta genera una divaricazione nel settore che invece la direttiva sta annullando quanto alle società di capitali. Esprime quindi perplessità sulla modifica proposta alla seconda osservazione, che riguarda l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori sui contenuti della rendicontazione di sostenibilità. In conclusione, dichiara il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il sottosegretario SISTO chiarisce alla senatrice Tajani che quanto richiesto con la seconda osservazione è già previsto dall'articolo 3, comma 6, della direttiva.

Nessuno altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazione dei relatori, posto ai voti, è approvato.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 160

Le Commissioni 2^a e 6^a riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo recante rendicontazione societaria di sostenibilità e adeguamento della normativa nazionale (Atto del Governo n. 160),

premessi che:

l'articolo 2, comma 5, definisce gli obblighi di rendicontazione consolidata di sostenibilità per la Cassa depositi e prestiti;

l'articolo 3, al comma 6, prevede forme di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nelle informazioni sulla sostenibilità;

l'articolo 9 introduce modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2010 volte a recepire la Direttiva ma anche a superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di revisione contabile;

l'articolo 10 prevede disposizioni in materia di responsabilità e sanzioni in riferimento alla rendicontazione di sostenibilità di cui allo schema di decreto in esame;

considerato inoltre che:

tra le « questioni di sostenibilità » di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*, dello schema rientrano i fattori sociali e quelli definiti all'articolo 2, punto 24) del Regolamento UE 2019/2088, nei quali si possono ricomprendere le condizioni di lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Valuti il Governo la possibilità di inserire all'articolo 2, comma 5, in fine, il seguente periodo: « I medesimi criteri si applicano alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento di cui al primo periodo ai fini della relativa rendicontazione consolidata di sostenibilità ».

2. In relazione all'articolo 6, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il richiamo all'articolo 2630 del codice civile è riferito al primo comma, ovvero di valutare la soppressione integrale del citato comma 3.

3. In relazione all'articolo 9-*bis*, tenendo anche conto delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 39 del 2010 dal decreto-legge n. 69 del 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-

infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano », appare opportuno coordinare il testo dell'articolo 9-*bis*, prevedendo in particolare:

a) di sostituire al comma 7 le parole: « soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36 » con le seguenti: « a norma dell'articolo 33, comma 2-*bis*. »;

b) al comma 8 sostituire le parole: « del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale » con le seguenti: « del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ».

4. In riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, in materia di responsabilità e sanzioni, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il citato decreto n. 39 del 2010, eliminando dalle circostanze ipotetiche *ex* articolo 10, comma 4, lettera *b)*, il riferimento alle informazioni errate e/o alle omissioni provenienti dalle società figlie, poiché, trattandosi di soggetti sottoposti a controllo della impresa tenuta alla rendicontazione e inclusi nel suo perimetro di consolidamento, non si ritiene che tale casistica possa configurare una circostanza da tenere in considerazione nell'applicazione dei criteri ai sensi dell'articolo 194-*bis* TUF, anche alla luce degli ampi poteri di verifica previsti in capo all'organo di controllo delle società quotate nei confronti delle società controllate (confronta articolo 151 del TUF). Le condotte di cui tenere conto ai sensi della norma citata dovrebbero essere, quindi, limitate soltanto alle omissioni o alle informazioni comunicate dalle imprese incluse nella catena del valore della società direttamente obbligata al *reporting* di sostenibilità e che non siano sottoposte a controllo della stessa. A tal fine, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 10, con la seguente: « della violazione degli obblighi del presente decreto se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società ».

5. Nel ribadire che l'obiettivo del recepimento è quello di non generare un appesantimento degli oneri per le imprese, e ferma restando la possibilità che le stesse forniscano autonomamente ogni elemento di sostenibilità della propria attività, in relazione all'ambito di applicazione dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di un'estensione limitata alle cooperative che soddisfino i requisiti dimensionali delle imprese di grandi dimensioni.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 18 luglio 2024

Plenaria

235^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea l'evidente disomogeneità del provvedimento, come risulta già dal titolo. Ritiene che sarebbe stato più opportuno evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, che in effetti non consente un'adeguata ponderazione. Del resto, considerato che sono all'esame della Commissione alcuni disegni di legge costituzionale per la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, nel frattempo il Governo potrebbe individuare altre soluzioni per accelerare l'*iter* dei provvedimenti più importanti.

Segnala inoltre che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, le opposizioni hanno criticato le dichiarazioni di improponibilità degli emendamenti, denunciando una disparità di valutazione.

A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di mercoledì 17 luglio 2024 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 961 (*Mobilità del personale delle Forze dell'ordine*), la documentazione eventualmente depositata dai soggetti intervenuti sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1193**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il decreto-legge interviene in materia di lavoro sportivo e di organismi sportivi e in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità sulle società professionistiche di calcio, nonché in materia di istruzione – al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025, implementare il sostegno didattico per gli alunni con disabilità e garantire il completamento della formazione del personale scolastico a sostegno di questi studenti – e in materia di università e ricerca, anche per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari;

in particolare, il provvedimento si compone di 26 articoli, suddivisi in 4 Capi: il Capo I (articoli da 1 a 5) reca misure in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale; il Capo II (articoli da 6 a 9-*bis*) dispone in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il Capo III (articoli da 10 a 14-*quater*) reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025; il Capo IV (articoli da 15 a 17) contiene disposizioni urgenti in materia di università e di ricerca;

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione), ordinamento sportivo e istruzione, nonché alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *n*), della Costituzione),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 18 luglio 2024

Plenaria

268^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (n. 170)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, e 17, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), numeri 1) e 2), e *h*), numero 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi istruttori a riscontro dei quesiti posti dal relatore.

Il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in qualità di relatore, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, e posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1161-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e sospensione. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 01.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.5. Occorre acquisire la quantificazione degli oneri per la proposta 2.6. Per la proposta 2.100 (già 2.100/3) occorre avere conferma che i NAS possano operare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.101 (già 2.100/4). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 2.102 (già 2.100/5), 2.103 (già 2.100/7), 2.104 (già 2.100/8), 2.105 (già 2.100/9) e 2.108 (già 2.100/12). Determinano maggiori oneri gli emendamenti 2.109 (già 2.100/13), 2.110 (già 2.100/14), 2.113 (già 2.100/19) e 2.117 (già 2.100/30).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.1 e 3.101 (già 5.21). Appare necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.9. Occorre valutare, anche in relazione al comma 1 dell'articolo 4, la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 3.2. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.25, 3.40 e 3.103 (già 3.41).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comporta maggiori oneri l'emendamento 4.100 (già 4.16), che prevede l'attribuzione di diritti soggettivi non compatibili con il tetto di spesa proposto. Appare necessario acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 4.0.1. Sull'emendamento 4.0.23, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura; si osserva inoltre che al comma 3, le parole: « della dotazione del Fondo » andrebbero sostituite dalle parole: « dell'autorizzazione di spesa ». Occorre valutare gli effetti dell'emendamento 4.0.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 5.100. Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 5.4. Comporta maggiori oneri la proposta 5.8. Occorre verificare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.101 (già 5.9) e 5.7. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.10. Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 5.11. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 5.102. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 5.23. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emenda-

mento 5.33. Occorre acquisire la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 5.0.100. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 5.0.101.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appaiono determinare maggiori oneri le proposte 7.100 (già 7.4), 7.101 (già 7.5) e 7.102 (già 7.7). Occorre acquisire elementi di quantificazione al fine di valutare l'idoneità della copertura in ordine alla proposta 7.10. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse al fine di valutare l'idoneità della copertura in ordine alla proposta 7.14. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 7.15 e 7.16. Occorre valutare le identiche proposte 7-bis.0.101 (già 7.0.10) e 7-bis.0.100 (già 7.0.1), con particolare riferimento al comma 3 delle proposte che estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 7, comma 2 del provvedimento, risultando suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti in ordine alla formulazione della proposta 7-bis.100.

Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione al testo, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione alla proposta 01.1, concordando con la Commissione, avvisa parere contrario per maggiori oneri.

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 2, sulla proposta 2.5, esprime avviso contrario in assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria; sull'emendamento 2.6, l'avviso è contrario in quanto determina maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura; relativamente all'emendamento 2.100 (già 2.100/3) esprime una valutazione contraria in assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria; sull'emendamento 2.101 (già 2.100/4) concorda con la Commissione, esprimendo avviso contrario per maggiori oneri; sulle proposte emendative 2.102 (già 2.100/5), 2.103 (già 2.100/7), 2.104 (già 2.100/8), 2.105 (già 2.100/9), 2.108 (già 2.100/12), esprime un avviso di contrarietà in assenza di relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria di ciascuna delle proposte a lato indicate; sugli emendamenti 2.109 (già 2.100/13), 2.110 (già 2.100/14), 2.113 (già 2.100/19), 2.117 (già 2.100/30), concorda con la Commissione, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti relativi all'articolo 3, sulle proposte 3.1 e 3.101 (già 5.21) concorda con la Commissione, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri; relativamente all'emendamento 3.9, si pronuncia in senso contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura; in riferimento all'emendamento 3.2, esprime una valutazione contraria in assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria; in merito agli emendamenti 3.25, 3.40, 3.103 (già 3.41), esprime un avviso di contrarietà in assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulla proposta 4.100 (già 4.16) concorda con la Commissione, esprimendo avviso contrario per maggiori oneri; in relazione all'emendamento 4.0.1, esprime una valutazione contraria, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non potendosi escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comportamenti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria; in riferimento all'emendamento 4.0.23, esprime un avviso contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura; sull'emendamento 4.0.100 si dichiara in senso contrario in assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, sulla proposta 5.100 esprime un avviso contrario per maggiori oneri; sull'emendamento 5.4, si pronuncia in senso contrario per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura; sulla proposta 5.8, concordando con la Commissione, esprime un avviso contrario per maggiori oneri; sugli emendamenti 5.101 (già 5.9) e 5.7, esprime una valutazione di contrarietà in assenza di relazione tecnica che asseveri la neutralità finanziaria di ciascuna delle proposte a lato indicate; sull'emendamento 5.10, manifesta un avviso contrario in assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria; in riferimento all'emendamento 5.11, esprime un avviso di contrarietà per oneri privi di idonea quantificazione e copertura; sull'emendamento 5.102, esprime un avviso contrario per oneri non quantificati né coperti; sulla proposta 5.23 concorda con la Commissione, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri; sull'emendamento 5.33, esprime un avviso contrario per oneri non quantificati né coperti; sulla proposta 5.0.100 si pronuncia in senso contrario sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e finanze, non potendosi escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comportamenti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria; sull'emendamento 5.0.101, concordando con la Commissione, esprime un avviso contrario per maggiori oneri.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, sulle proposte 7.100 (già 7.4), 7.101 (già 7.5), 7.102 (già 7.7) concorda con la Commissione, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri; sull'emendamento 7.10, esprime una valutazione contraria in quanto, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e finanze non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comportamenti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria; sull'emendamento 7.14 si dichiara in senso contrario per inidoneità di copertura; sulle proposte 7.15 e 7.16, concorda con la Commissione; sulle identiche proposte *7-bis.0.101* (già 7.0.10) e *7-bis.0.100* (già 7.0.1), esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica che ne asseveri la neutralità finanziaria.

Propone quindi l'accantonamento della proposta 7-bis.100, essendo in corso l'istruttoria.

Sui restanti emendamenti, concordando con la Commissione, non ha osservazioni da formulare.

Interviene il senatore PATUANELLI (M5S) per chiedere chiarimenti in ordine alle proposte 2.101 (già 2.100/4) e 2.102 (già 2.100/5), rilevando che si tratta di emendamenti meramente soppressivi.

La rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile a svolgere un breve approfondimento al riguardo.

La senatrice PAITA (IV-C-RE) chiede di accantonare altresì le proposte 7.100 (già 1.4) 7.101 (già 7.5) e 7.102 (già 7.7), al fine di acquisire dal Governo le motivazioni dell'avviso contrario sui profili finanziari.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 2.101 (già 2.100/4), 2.102 (già 2.100/5), 7.100 (già 7.4), 7.101 (già 7.5), 7.102 (già 7.7) e 7-bis.100.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 3.9.

La sottosegretaria SAVINO risponde che la misura richiede la quantificazione dei relativi oneri, in assenza della quale il parere non può che essere contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore LIRIS (Fdl), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 2.5, 2.6, 2.100 (già 2.100/3), 2.103 (già 2.100/7), 2.104 (già 2.100/8), 2.105 (già 2.100/9), 2.108 (già 2.100/12), 2.109 (già 2.100/13), 2.110 (già 2.100/14), 2.113 (già 2.100/19), 2.117 (già 2.100/30), 3.1, 3.101 (già 5.21), 3.9, 3.2, 3.25, 3.40, 3.103 (già 3.41), 4.100 (già 4.16), 4.0.1, 4.0.23, 4.0.100, 5.100, 5.4, 5.8, 5.101 (già 5.9), 5.7, 5.10, 5.11, 5.102, 5.23, 5.33, 5.0.100, 5.0.101, 7.10, 7.14, 7.15, 7.16, 7-bis.0.101 (già 7.0.10) e 7-bis.0.100 (già 7.0.1).

Il parere è non ostativo sui tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.101 (già 2.100/4), 2.102 (già 2.100/5), 7.100 (già 7.4), 7.101 (già 7.5), 7.102 (già 7.7) e 7-bis.100, il cui esame resta sospeso. ».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 luglio.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice NOCCO (*FdI*), alla luce degli elementi messi a disposizione dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo con condizioni, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, concordando con la proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1161-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati taluni emendamenti, per cui dà la parola alla rappresentante del Governo per l'espressione del relativo parere.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario del Governo sulle proposte 2.101 (già 2.100/4), 2.102 (già 2.100/5) in quanto le proposte depotenziano la portata della disposizione in esame, tenuto conto che la mancata esecuzione dei controlli ed il mancato reclutamento del personale necessario a farvi fronte impediscono di verificare il corretto utilizzo delle risorse stanziare con possibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il parere è altresì contrario sulle proposte 7.100 (già 7.4), 7.101 (già 7.5) e 7.102 (già 7.7), in quanto l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della disposizione in esame comporta l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica che sono privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.

In ordine all'emendamento 7-bis.100, chiede invece di poterlo momentaneamente accantonare, in quanto è in corso un ulteriore approfondimento, sospendendo momentaneamente l'espressione del parere della Commissione su tale specifica proposta in materia di clausola di salvaguardia.

Dopo un intervento della senatrice PAITA (*IV-C-RE*) in ordine a una richiesta di chiarimento sull'emendamento 7.bis.0.100, il PRESIDENTE ricorda che è stato espresso, su tale proposta, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene per chiedere elementi di chiarimento sui tempi con cui riprenderanno i lavori della Commissione e, soprattutto, con i quali verrà fornito il parere del Governo ancora mancante. Ricorda lo spirito costruttivo che ha sempre improntato i lavori della Commissione in ottica di spirito di servizio, che viene tuttavia messo alla prova da un atteggiamento non improntato a chiarezza da parte dell'attuale maggioranza, atteso che erano state fornite previsioni sui tempi del parere del Governo, poi smentite dai fatti. Invita quindi la maggioranza e il Governo a un maggior rispetto dei ruoli e a una maggiore chiarezza nei confronti di tutte le parti politiche.

Dopo un intervento del senatore MAGNI (*Misto-AVS*), volto a evidenziare taluni profili di criticità di queste ennesima sospensione prevista, il PRESIDENTE chiarisce che l'espressione di un parere parziale, lasciando un unico emendamento accantonato su cui si è in attesa dei chiarimenti del Governo, è volta a consentire la discussione del provvedimento in Assemblea, come già accaduto più volte in passato.

Non essendovi ulteriori interventi, il relatore LIRIS (*FdI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programma-

zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.101 (già 2.100/4), 2.102 (già 2.100/5), 7.100 (già 7.4), 7.101 (già 7.5) e 7.102 (già 7.7). L'esame resta sospeso sull'emendamento 7-bis.100. ».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 12,05.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che l'emendamento accantonato è stato ritirato, dichiara concluso l'esame.

La seduta termina alle ore 12,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene osservato che, alla disposizione in oggetto non possono essere ascritti nuovi oneri di finanzia pubblica, in quanto:

– la disapplicazione delle sanzioni si riferisce ad ipotesi riconducibili alla categoria dei « rischi fiscali », vale a dire fattispecie dubbie di natura eminentemente interpretativa, rispetto alle quali sussiste il « rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento » e che, solo potenzialmente, sarebbero state trasfuse in avvisi di accertamento, ove intercettate autonomamente dall'Amministrazione finanziaria. Con la *voluntary disclosure*, i contribuenti non comunicano violazioni certe della normativa tributaria, sicché le fattispecie segnalate potrebbero non dar luogo a recuperi a tassazione dall'Amministrazione finanziaria, ove da quest'ultima autonomamente intercettate;

– l'irrogazione della sanzione potrebbe considerarsi del tutto eventuale (anche in applicazione dei principi generali di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente) avendo la *disclosure* ad oggetto fattispecie dubbie sotto il profilo interpretativo e non violazioni certe, fermo restando, comunque, il recupero della maggiore imposta. Inoltre, coerentemente con quanto rappresentato nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (istitutivo del Regime di adempimento collaborativo), è ragionevole ipotizzare che la riduzione del gettito afferente alla componente sanzionatoria possa essere ampiamente bilanciata dagli effetti sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che aderiranno al regime;

– le disposizioni che escludono le sanzioni per il contribuente, che comunichi i rischi fiscali relativi a condotte poste in essere in periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime, incidono su fattispecie per le quali l'analisi dei dati statistici sull'efficacia delle attività di controllo previste a legislazione vigente, raccolti in sede di redazione della relazione tecnica del decreto legislativo n. 221 del 2023, indica che l'effettiva possibilità di recupero del gettito, in assenza di *disclosure* da parte del contribuente, sarebbe statisticamente limitata e, pertanto, la riduzione pre-

vista non comporta un peggioramento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

– inoltre, l'applicazione del regime della *penalty protection* in sostituzione della precedente previsione di riduzione a metà delle sanzioni sortirà, ragionevolmente, l'effetto di incentivare la *voluntary disclosure* dei contribuenti ammessi, potenziando ulteriormente l'istituto e consentendo all'Agenzia delle entrate di operare un controllo più celere ed efficiente delle posizioni segnalate, con la conseguente contrazione dei tempi medi di esecuzione dell'attività di controllo e possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di liberare risorse da dedicare alla verifica di posizioni considerate a più alto rischio fiscale;

in relazione all'articolo 1, comma 3, viene evidenziato che l'avverarsi del paventato rischio di « minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi » appare del tutto ipotetico ed eventuale, in quanto, la *voluntary disclosure* dei contribuenti già aderenti al regime (che, per effetto delle disposizioni del comma 3, deve avvenire entro 120 giorni dalla entrata in vigore del correttivo) non avrà ad oggetto violazioni certe della normativa tributaria, ma fattispecie dubbie di natura eminentemente interpretativa, rispetto alle quali sussiste il « rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento » e che, solo potenzialmente, potrebbero dar luogo avvisi di accertamento. Pertanto, non è possibile collegare la definizione, meramente eventuale, dei rischi fiscali oggetto di *disclosure* e le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento.

Viene inoltre evidenziato, in proposito, che i flussi di entrate stimati da accertamento e controllo, in particolare per quanto concerne la stima della correlate sanzioni, sono per lo più stimati sulla base di fattispecie seriali e su violazioni tipiche, mentre, per lo più, le situazioni oggetto di *disclosure* di cui trattasi si fondano su peculiari interpretazioni di norme fiscali e comportamenti correlati, peraltro di non agevole intercettazione, in sede di controllo, e spesso oggetto di impugnazione, ove tradotte in avvisi di accertamento. Ne deriva che a fronte del limitato numero di posizioni assoggettate annualmente a controllo – anche tenuto conto della lunghezza degli accertamenti sui contribuenti di grandi dimensioni, cui si riferisce l'istituto in parola – viene confermato che la norma non determini minori entrate rispetto a quanto stimato ai fini dei saldi di finanza pubblica, osservandosi, altresì, che alla moratoria sulle sanzioni, in caso di emersione, farebbe riscontro un recupero di imposta evasa spontaneamente versato;

in relazione all'articolo 2, comma 6, lettera *b*), viene rappresentato che le implementazioni di cui di cui alla disposizione in argomento rientrano tra gli interventi previsti nel Contratto Quadro con il *partner* tecnologico Sogei e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi a carico

della finanza pubblica. Inoltre, non si ravvisa la necessità di intervenire a livello di sistemi informativi dell'Agente della riscossione, tenuto conto che, allo stato, dati ed elementi afferenti a ruoli emessi dall'Agente delle entrate, relativamente ai propri atti impositivi, sono già nella disponibilità della stessa Agenzia;

in relazione all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *h)*, nonché lettere *d)*, *e)* ed *f)*, viene evidenziato che, come chiarito, rispettivamente, dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto in argomento, gli interventi di cui alle lettere *c)* ed *h)* hanno la finalità di evitare un uso distorto o abuso dello strumento del concordato preventivo biennale (CPB) ed usi impropri dell'istituto finalizzati ad ottenere un indebito risparmio d'imposta; nel caso di specie, solo a titolo esemplificativo, si riporta il caso dell'attività esercitata dal singolo operatore economico, che accede al CPB, ricevendo una proposta di reddito e di base imponibile IRAP parametrata sulla propria capacità produttiva e, successivamente, artatamente, amplia la propria attività e le proprie prospettive di guadagni unendosi ad altri operatori economici.

Come precisato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, gli interventi di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, in massima parte, hanno la finalità di meglio chiarire il perimetro oggettivo di applicazione dell'istituto evitando così errori applicativi e conflittualità tra Fisco e contribuenti; nel caso di specie, solo a titolo esemplificativo, si riporta il caso della modifica di cui alla lettera *f)*, che interviene sull'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativo alla determinazione del valore della produzione netta, ai fini del concordato preventivo, con particolare riferimento agli enti non commerciali che svolgono attività commerciale, i quali rientrano tra i soggetti ammessi al concordato preventivo biennale.

In particolare, atteso che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024, il valore della produzione netta proposto al contribuente è individuato con riferimento agli articoli 5, *5-bis* e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mentre la determinazione del valore della produzione netta degli enti non commerciali è disciplinata dall'articolo 10 del predetto decreto n. 446 del 1997, si è inteso modificare l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, inserendovi anche il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997 « IRAP ».

Al riguardo, si osserva che l'intervento mira ad illustrare, in modo esplicito e, quindi, più chiaro quanto implicitamente già previsto dalla norma. Infatti, il citato articolo 10 del decreto legislativo « IRAP » stabilisce che, qualora gli enti non commerciali esercitino anche attività commerciali, la base imponibile a questi relativa è determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, già esplicitamente richiamato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

In relazione alla richiesta di acquisire puntuali elementi di informazione volti ad escludere che dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *c)* e *h)* del comma 1 e alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del medesimo comma 1, si determinino effetti negativi per la finanza pubblica, si rileva che gli interventi in questione, in un'ottica di massima prudenza, sono intesi a scongiurare l'eventuale insorgere di posizioni creditorie nei confronti dell'Erario, che potrebbero scaturire da diverse fattispecie.

A titolo esemplificativo, viene riportato il caso del contribuente-persona fisica, il cui reddito complessivo è la risultante della somma di diverse tipologie reddituali, tra cui anche il reddito d'impresa/lavoro autonomo oggetto di concordato.

Si richiama altresì l'ipotesi nella quale, nell'anno precedente all'adesione al CPB, il contribuente abbia conseguito un reddito complessivo significativo e, viceversa, nell'anno del CPB, uno o più dei singoli redditi viene a mancare o si riduce considerevolmente. In questo caso, come d'altronde avviene ordinariamente con l'applicazione del cosiddetto « metodo storico », si potrebbe avere l'insorgere di una situazione creditoria accentuata, laddove il maggiore acconto fosse determinato attraverso l'applicazione di una aliquota più alta.

Viene inoltre evidenziato che le potenziali maggiori entrate derivanti dall'istituto in questione non sono state incorporate nei saldi di finanza pubblica in relazione alla necessità, prevista dal comma 3 dell'articolo 40 che « Le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1. ».

Ne deriva che è rimessa all'effettuazione di tale monitoraggio e ai suoi risultati, la cui metodologia di applicazione è rimessa al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle entrate – e che dovrà espressamente dare conto dei parametri utilizzati per l'enucleazione dell'eventuale maggior gettito – la verifica dell'effettiva riscossione di maggiori entrate, eccedenti quelle correlate ai versamenti « ordinari » dei soggetti aderenti, come stimate ai fini dei saldi di finanza pubblica, ai fini della loro iscrizione a bilancio come eccedenti le ordinarie previsioni di gettito ai fini IIDD e IRAP;

in relazione all'articolo 3, comma 1, lettere *g)* ed *m)*, viene evidenziato che il concordato preventivo biennale determina, come peraltro indicato nella valutazione del provvedimento originario, un maggior reddito dichiarato e di conseguenza maggiori imposte. Il maggior gettito derivante dall'istituto sarebbe stato introitato nel 2024 per i contribuenti che in sede di

acconto 2024 avessero calcolato lo stesso con il metodo previsionale, che di fatto avrebbe incorporato il maggior reddito concordato. Viceversa, per i contribuenti che avessero versato l'acconto 2024 adottando il metodo storico (ossia basandosi sul reddito 2023, che non incorpora il maggior reddito concordato) il maggior gettito sarebbe stato introitato nel 2025, in sede di saldo 2024. L'intervento contenuto nel presente provvedimento, pertanto, garantisce nel 2024 anche per questi ultimi contribuenti un maggior gettito parziale (ossia corrispondente alla maggiorazione prevista). In effetti, la relazione tecnica laddove afferma che il nuovo sistema consente una riduzione delle maggiori somme che devono essere versate a titolo di acconto per coloro che aderiranno al concordato al fine di assicurare che, in sede di versamento a saldo, non emergano posizioni creditorie e quindi effetti negativi sulle entrate dell'anno 2025, si riferisce ai casi di contribuenti che concordano e che corrispondono l'acconto 2024 con il metodo storico, versando nella stessa sede solo una maggiorazione.

Sempre sulle osservazioni formulate relativamente al sistema di determinazione degli acconti per il primo anno di adesione al concordato, indicato nelle lettere *g*) e *m*) del comma 1, il quale prevede una maggiorazione forfettaria per i contribuenti che applicano il metodo storico nel presupposto – insito nella struttura dell'istituto – che l'adesione al concordato preventivo biennale determina maggior reddito dichiarato e di conseguenza maggiori imposte, viene rappresentato dal maggior gettito derivante dall'istituto sarebbe introitato nel 2024 per i contribuenti che in sede di acconto 2024 calcolino lo stesso con il metodo previsionale, ciò che di fatto consentirebbe di incorporare già in tale sede il maggior reddito concordato.

Viceversa, per i contribuenti che versino l'acconto 2024 adottando il metodo storico (ossia basandosi sul reddito 2023, che non incorpora il maggior reddito concordato) il maggior gettito sarebbe stato introitato nel 2025, in sede di versamento del saldo 2024. Pertanto, la relazione tecnica, laddove afferma che il nuovo sistema consente di incamerare una quota percentuale ridotta, in sede di maggiorazione dell'acconto, inferiore alle aliquote vigenti, intende evitare che il versamento dell'acconto, determini, in sede di versamento a saldo, una posizione creditoria correlata alla aliquota marginale del contribuente, con minori versamenti nell'anno 2025,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– si valuti la possibilità di posticipare fino al 15 settembre prossimo, o comunque ad altra data che si ritenga opportuna, il versamento della quinta rata della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 231 a 252 (cd. «rottamazione-*quater*»), allo stato previsto per il prossimo 31 luglio 2024, in considerazione della contestuale scadenza di altri adempimenti fiscali.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, recante disposizioni in materia di spedizionieri doganali, viene precisato che i costi connessi agli aspetti logistici e organizzativi relativi all'espletamento delle prove d'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono già a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal proposito, non vengono ravvisati motivi ostativi a riferire la clausola di invarianza al più ampio aggregato della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 3, concernente modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, in particolare, alle disposizioni riguardanti la destinazione dei beni sequestrati o confiscati e gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, viene rilevato che l'Agenzia delle dogane ha confermato che i menzionati adempimenti potranno essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, anche in considerazione dei possibili maggiori proventi derivanti dalla destinazione finale dei mezzi in questione.

Per gli aspetti di competenza della Guardia di finanza, viene confermato quanto già indicato nella relazione tecnica dello schema di decreto legislativo circa la neutralità finanziaria del comma 2 dell'introducendo articolo 44-*bis* del Testo Unico sulle accise. Agli eventuali oneri ivi previsti, infatti, il Corpo farà fronte nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio già assegnate all'Istituzione a legislazione vigente, senza comportare nuove o maggiori uscite per la finanza pubblica. Ciò in analogia con quanto già avviene attualmente per l'applicazione dell'art. 301-*bis* del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale – e quanto accadrà, in prospettiva, in relazione all'articolo 95 dell'Allegato 1 delle « Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi » – ma anche di altre norme che contengono analoghe disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati;

in relazione all'articolo 7, comma 3, viene evidenziato che gli effetti finanziari sulla finanza pubblica relativamente all'anno 2024 potreb-

bero essere ridotti per quota parte del loro ammontare annuo in proporzione al presumibile periodo di vigenza del provvedimento. In particolare, le minori entrate stimate nella relazione tecnica in relazione all'articolo 96 dell'allegato 1, per il solo 2024, sarebbero pari a euro 54.790 (131.497/12*5). Simmetricamente, andrebbe valutata altresì la revisione della stima delle maggiori entrate indicate nella relazione tecnica riferita al medesimo articolo 96 per la stessa annualità (2024) in euro 186.690 (448.057/12*5). L'effetto finanziario complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 96, per il solo 2024, sarebbe pari a euro 131.900, in termini di maggior gettito.

Viene inoltre rappresentato che la disposizione di cui all'articolo 9 imputa correttamente gli effetti della disposizione in esame a far data dal 2024, mentre la decorrenza 2025 indicata nel Prospetto riassuntivo degli effetti finanziari è ascrivibile a un mero refuso. Viene rilevato poi che, benché non sia possibile prevedere la distribuzione delle maggiori e minori entrate derivanti dalle diverse disposizioni introdotte dal nuovo articolo 96 dell'allegato 1 nel corso corrente anno, sembra opportuno riformulare la disposizione come segue: « (Disposizioni finanziarie) 1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto, valutate in 54.790 euro per l'anno 2024 e in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo »;

in relazione all'articolo 39 dell'Allegato 1, in merito ai profili di quantificazione degli oneri per il potenziamento dello Sportello Unico doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co.), viene assicurata l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica atteso che, ove fosse necessario, l'Agenzia ha già previsto, all'interno del Piano Tecnico di Automazione, adeguate risorse finanziarie finalizzate al complessivo finanziamento del sistema S.U.Do.Co.;

con riferimento all'attuazione delle disposizioni previste agli articoli da 61 a 63 dell'Allegato 1, concernenti l'obbligo per i comandanti e i capitani di redigere un manifesto di carico, viene precisato che non appare necessario alcun adeguamento informatico in quanto il nuovo sistema già in uso presso l'Agenzia ha reingegnerizzato la gestione dei manifesti merci in arrivo (MMA), dei manifesti merci in partenza (MMP) garantendo, altresì, il colloquio con gli attori del ciclo portuale/aeroporto;

in relazione agli articoli 68 e 69 dell'Allegato 1, come tra l'altro emerso nel corso dei lavori preliminari alla redazione della bozza di articolato, non si ravvisa la necessità dell'inserimento di un ulteriore comma all'articolo 69, che rinvii ad un provvedimento dell'Agenzia delle dogane per la fissazione della misura degli oneri dovuti dai gestori dei

magazzini e depositi doganali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dell'autonomia affidata all'Agenzia dal decreto legislativo n. 300 del 1999,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

– all'articolo 2, comma 3, le parole: « a carico del bilancio dello Stato » siano sostituite dalle seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

– l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

« (Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto, valutate in 54.790 euro per l'anno 2024 e in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo. »;

– occorre conseguentemente correggere il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, anticipando la decorrenza degli effetti al 2024, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Giovedì 18 luglio 2024

Plenaria**169^a Seduta***Presidenza del Presidente***GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che gli articoli 1 e 2 sono già stati approvati nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e che nella seduta di ieri il relatore ha presentato, in esito ai prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, gli emendamenti 3.1000/1 (testo 2)/1^a Commissione e 3.1000/1 (testo 2)/5^a Commissione, nonché l'emendamento di coordinamento Coord. 1.

Prende atto la Commissione.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'ordine del giorno G/816/1/6, considerata l'approvazione dell'emendamento 2.0.1000 (testo 2) del relatore sulla stessa materia.

Si passa dunque all'esame dei due emendamenti all'articolo 3, sui quali il sottosegretario Lucia ALBANO esprime parere favorevole.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 3.1000/1 (testo 2) /1^a Commissione e 3.1000/1 (testo 2) /5^a Commissione sono approvati.

Viene quindi messo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato, che risulta approvato.

Il successivo articolo 4, posto ai voti, è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

L'emendamento di coordinamento Coord. 1., messo ai voti, è approvato.

Si è così concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CROATTI (*M5S*), che ricorda la genesi delle norme sulle *start-up*, nonché l'aumento dei finanziamenti – comunque non ancora paragonabili a quelli di Francia e Germania – con i Governi Conte-I e Conte-II, e dichiara il voto di astensione della propria parte politica, apprezzando la direzione intrapresa nei confronti del settore.

Prende la parola in dichiarazione di voto la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), che si rammarica per non aver potuto partecipare, la scorsa settimana, alla votazione degli emendamenti, ma ricorda tuttavia il contributo offerto dal proprio Gruppo per migliorare il provvedimento, sul quale anticipa non esserci un voto contrario, ma di astensione, alla luce delle insufficienti risorse individuate e della limitata strategia prevista.

In relazione all'emendamento 2.0.1000 (testo 2) del relatore, approvato dalla Commissione, evidenzia il ruolo della Cassa depositi e prestiti, così come la necessità di condurre un approfondimento sulle risorse del Patrimonio Destinato, tema sul quale dichiara di aver presentato una interrogazione.

Nessun altro chiedendo la parola per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 816, già approvato dalla Camera dei deputati, con le modifiche apportate, autorizzandolo altresì ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento e formali.

La seduta termina alle ore 9,30.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 18 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9,20

AUDIZIONI DEL DOTTOR FIORINI, IN VIDEOCONFERENZA, ESPERTO, DI RAPPRESENTANTI DELLA BANCA SISTEMA S.P.A., DELLA DOTTORESSA LUDOVICA MANTOVANI, DELL'AVVOCATO STELLA RIBERTI, DELL'AVVOCATO CESARE DI CINTIO E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROFESSOR LEONARDO FERRARA, ESPERTI, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 373 (PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL CALCIO ITALIANO)

Plenaria

142^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, come già convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

parlamentari tenutasi martedì 16 luglio, nelle sedute odierne si svolgeranno la relazione illustrativa e la discussione generale del provvedimento in titolo e nella seduta di martedì, 23 luglio, si svolgeranno l'illustrazione e la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno che saranno presentati alla scadenza del termine, fissato per oggi, alle ore 15. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di martedì, con inizio alle ore 11.

Prende atto la Commissione.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) riferisce sul decreto-legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sulle disposizioni in materia di sport.

L'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati. Modifiche del tutto analoghe sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico. Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo. Il comma 1-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera, contiene disposizioni finalizzate a consentire alle sole società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l'accesso alle camere di compensazione sulla base delle quali sono organizzati, dalle leghe di riferimento, i rapporti economici tra le società stesse. La relativa disciplina attuativa è demandata ad un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 2, alla lettera *a*), prosegue il relatore, introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-*bis*, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione. La lettera *b*), anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società

sportive professionistiche, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.

Il comma 1 e la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le novelle, per i casi in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui, consentono tali prestazioni sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, e introducono una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi. Il comma 2 dell'articolo 3 abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa. L'abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale. La lettera *b*) del successivo comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari prevedendo rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura, al comma 1, prevede che la Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente. Prevede, inoltre, che la Nado Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle risorse umane della società Sport e Salute S.p.A., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo. Il comma 2 interviene in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a 7,7 milioni di euro annui, sia espressamente assegnata alla NADO Italia, a decorrere dal 2026.

L'articolo 5, al comma 1, novella la normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, prevedendo in particolare che, in relazione agli incarichi di revisione dei bilanci delle società calcistiche, il limite di durata di tre esercizi e la previsione che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico si applichino alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.

Il comma 2 attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato al provvedimento in esame.

Il relatore si sofferma indi sulle disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità. L'articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le richiamate attività di sostegno. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, inter-

viene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.

L'articolo 7 – modificato dalla Camera – prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità. Inoltre occorre che sia pendente un procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero sia in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del medesimo procedimento. Il comma 2 dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il comma 2-bis – inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – dispone che la rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo in esame non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi. Il comma 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

L'articolo 7-bis – inserito nel corso dell'esame presso la Camera – prevede il riordino dell'INDIRE. In particolare, il comma 1, ridefinisce le

funzioni svolte da INDIRE. I commi 2 e 3 dispongono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, sia nominato un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito, definito dal comma 4, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE. I commi 5 e 6 sono finalizzate a coordinare le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell'INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (*Erasmus+*).

Il relatore dà indi conto dell'articolo 8 che detta, al comma 1, misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal fine, il comma 2, modificato durante l'esame presso la Camera, stabilisce che le modalità di attuazione di tali misure sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Nelle more dell'adozione del richiamato regolamento, per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 8-*bis* – inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – dispone, con norma transitoria, che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19 (senza indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo), classe LM-85-*bis*, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Al contempo, prevede che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

L'articolo 9 – modificato dalla Camera – al comma 1, indica i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione, della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di disabilità. Il comma 2 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità realizzi le attività di cui sopra avvalendosi di esperti, nel numero

massimo di 30, avvalendosi di Formez PA e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Il comma 3, modificato dalla Camera, prevede che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti cessino il 31 dicembre 2024 e che possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito. L'articolo (al comma 5) dispone altresì che, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Secondo il comma 6, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di un milione di euro nel 2024. Il comma 7 prevede che, per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per l'anno 2024, disponendo la relativa copertura finanziaria. Il comma 7-*bis* demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione dei criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla. Il comma 7-*ter* differisce (dal 30 novembre 2024) al 30 novembre 2025 il termine per adottare il regolamento che provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile. Il comma 7-*quater* reca alcune modifiche all'articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l'implementazione dei progetti di vita), e all'articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.

L'articolo 9-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, al comma 1 incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). Il comma 2 introduce alcune modifiche all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024). In particolare, si aggiunge la lettera a-*bis*, la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, si precisa altresì che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al citato comma 213, lettera a-*bis*, è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

L'articolo 10, comma 1, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che

hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono – alla data di entrata in vigore del decreto in esame – aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. In base al comma 2, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive. Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati aggiunti i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Con tali disposizioni, si autorizza l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decorrenza dal 1° settembre 2024. Il comma 3-*quinqies*, inserito anch'esso dalla Camera, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'anno scolastico 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

L'articolo 11, modificato dalla Camera, al comma 1, consente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato

all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso « Lingua italiana per discendenti di lingua straniera » (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione. In base al comma 2, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il QCER, nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « PN Scuola e competenze 2021-2027 », in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Il comma 4 integra il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è tra l'altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve quindi ora definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

L'articolo 12, al comma 1, introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025. Rispetto alla previgente disciplina riguardante l'anno scolastico 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023. Nelle regioni in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento

del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assenti degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste. Il comma 1-bis – inserito nel corso dell'esame presso la Camera – dispone che, esclusivamente per l'anno scolastico 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017 in deroga alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente.

L'articolo 13 modifica – a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 – la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, soppri-mendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la di-

rettiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola. Il comma 01 – introdotto dalla Camera – stabilisce che le graduatorie del personale selezionato da destinare all'estero sono formate ogni nove anni (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Il comma 2 estende – in via transitoria – tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

L'articolo 14-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica, al comma 1, la disciplina semplificata di accesso alla prova orale nei concorsi per il personale docente della scuola. Il comma 2 stabilisce che la predetta modifica si applichi ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 3 modifica le procedure assunzionali del personale docente, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, prevedendo, in particolare, che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2024. Il comma 4 prevede la cessazione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, di talune disposizioni relative alle immissioni in ruolo di personale docente ed educativo sui posti comuni e di sostegno. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Il comma 6 incrementa di 279.000 euro, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 7, infine, prevede che le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2024, siano determinati, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

Il relatore dà indi conto dell'articolo 14-*ter*, che detta misure urgenti in materia di *welfare* studentesco, stabilisce, al comma 1, che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione pro-

grammata. Il comma 2 incrementa di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

L'articolo 14-*quater* reca misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito, stabilendo che la dotazione organica del Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise e affidando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare conseguentemente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il relatore illustra indi le disposizioni in materia di università e ricerca.

L'articolo 15, al comma 1, posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca. I commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti dalla Camera, recano disposizioni per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato. In particolare, il comma 1-*bis* autorizza le università statali a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, entro il 31 dicembre 2025 e nel limite di spesa di 8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Tali procedure devono essere riservate, per almeno il 50 per cento dei posti, a chiamate di ricercatori che siano già in servizio nell'università procedente. I commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*, anch'essi introdotti dalla Camera dei deputati, consentono l'utilizzo delle risorse stanziati dai commi precedenti e non utilizzate nei termini previsti, nonché di ulteriori risorse già stanziati a legislazione vigente, per la copertura di maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente universitario con disabilità gravissima durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

L'articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di alloggi universitari. In particolare, è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

L'articolo 16-*bis*, introdotto dalla Camera, incrementa di 10,3 milioni di euro, per l'anno 2024, il fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, che siano iscritti alle università statali, siano appartenenti a un nucleo familiare con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

L'articolo 16-*ter* reca disposizioni volte a disciplinare ulteriormente il Fondo per il credito ai giovani istituito dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007. In particolare, si prevede che gli impegni assunti dal Fondo con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Sono, altresì, previsti meccanismi di incremento della dotazione del Fondo, fermo restando il limite del settanta per cento dell'importo finanziato.

L'articolo 17 reca l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale nonché preso atto che non vi sono iscritti a parlare e dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, dispone il rinvio del seguito dell'esame all'odierna seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

143^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver espresso apprezzamento per il fatto che sono stati messi a disposizione da parte della Presidenza dei commissari i contributi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, ritiene opportuno richiamare le motivazioni della contrarietà del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento in esame.

Ricorda, innanzitutto, che nel corso dell'esame presso la Camera il Gruppo del Partito Democratico ha rinunciato a sollevare la questione pregiudiziale, considerata la rilevanza degli argomenti affrontati nel disegno di legge in esame. Fin da subito, ha tuttavia posto in evidenza che si è fatto ricorso nuovamente a un provvedimento omnibus, in cui soltanto alcune delle misure assunte possono definirsi emergenziali.

Lamenta che le disposizioni in materia di sport incidano su temi all'attenzione della Commissione, facendo particolare riferimento all'esame dell'affare assegnato n. 373 sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Ritiene, al riguardo, che sarebbe stato preferibile e più rispettoso del lavoro parlamentare tener conto del lavoro svolto dalla Commissione.

Dopo aver preannunciato l'intenzione del Gruppo del Partito Democratico di ripresentare un atto di indirizzo che riproduce i contenuti dell'ordine del giorno già presentato alla Camera dall'onorevole Berruto, contesta, in primo luogo, le limitate garanzie di democraticità nei procedimenti elettorali dei vertici degli organismi sportivi, nonché la nomina politica dei membri della Commissione chiamata a verificare i bilanci delle società calcistiche.

Passando a considerare le disposizioni introdotte dall'articolo 6 del provvedimento in esame, relative al sostegno didattico agli alunni con disabilità, paventa il rischio che esse determinino una disparità di trattamento tra docenti, a svantaggio di coloro che hanno sostenuto percorsi formativi presso le università, e siano suscettibili di mettere in discussione la qualità della formazione dei docenti stessi. Reputa, in proposito, che sarebbe stato necessario intervenire sugli organici di diritto e tutelare la qualità della formazione.

Contesta, inoltre, sia che venga affidata all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) l'attivazione dei percorsi di formazione, tenuto conto della diversa missione che caratterizza l'Istituto, sia le disposizioni di riordino dell'Istituto medesimo dirette, a suo giudizio, a determinare la decadenza, circa un anno prima

della scadenza naturale del mandato, della Presidente, professoressa Cristina Grieco, che, convocata in audizione dalla Commissione da ultimo la scorsa settimana, ha sempre fornito un contributo di assoluto rilievo.

Dopo aver deplorato la nuova proroga degli assegni di ricerca, a dispetto dei contratti di ricerca introdotti con la riforma dell'università approvata nella scorsa legislatura, stigmatizza la volontà dell'Esecutivo in carica di voler varare una nuova riforma del pre-ruolo, in luogo di attuare quella vigente, ciò che andrà ad aggravare il fenomeno del precariato universitario.

In merito alle disposizioni vertenti sul tema dell'accoglienza ed inclusione degli studenti stranieri, esprime assoluta contrarietà alla norma che individua la soglia del 20 per cento di studenti stranieri per classe ai fini dell'assegnazione di un docente di lingua italiana, che rischia di avere effetti limitati, tenuto conto che gli alunni con cittadinanza non italiana a livello nazionale sono pari a circa il 10 per cento della popolazione. Nel rilevare criticamente che nella locuzione « studenti stranieri » sono grossolanamente ricompresi studenti neoarrivati, studenti ormai radicati nel Paese e studenti nati in Italia da genitori stranieri, si rammarica, conclusivamente, del fatto che l'ideologia finisca per produrre norme che non fanno i conti con la realtà.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*), intervenendo in sede di replica, fa anzitutto presente che la critica rivolta al carattere eterogeneo del provvedimento in esame e, più in generale, alla scelta di prediligere il ricorso alla decretazione d'urgenza, non tiene conto della necessità di approvare misure urgenti in tempi rapidi. Pur ritenendo auspicabile che questioni di particolare rilievo siano discusse nell'ambito dell'*iter* legislativo ordinario, tiene a precisare che la prassi del frequente ricorso alla decretazione d'urgenza trova fondamento nei molteplici Esecutivi che hanno preceduto quello in carica. Entrando nel merito del provvedimento in esame, sottolinea che alcune disposizioni in materia di sport abbiano comunque tenuto conto delle indicazioni che stanno emergendo nell'ambito dell'affare assegnato n. 373 sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Nello specifico, richiama innanzitutto l'esigenza emersa nel corso delle audizioni relativa ad un approfondimento dei meccanismi di controllo, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, al sistema arbitrale e alle attività poste in essere dalla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (Covisoc). Segnala inoltre l'esigenza di assicurare una maggiore rappresentatività della Lega calcio di Serie A all'interno degli organismi federali, che tenga conto dell'evoluzione della situazione complessiva, inclusa la circostanza che numerose società sono quotate in borsa. La disposizione relativa all'equa rappresentanza degli organi direttivi delle federazioni di riferimento, introdotta in prima lettura, rappresenta, a suo giudizio, una soluzione equilibrata, senz'altro preferibile rispetto alla prima versione, in quanto rispettosa dell'autonomia dello sport.

Conclusivamente preannuncia l'intenzione di farsi carico di promuovere un atto di indirizzo che sensibilizzi la modifica degli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, affinché siano assicurati, nell'ambito dei procedimenti elettorali, il ricorso al voto elettronico, nell'ottica di rafforzare la partecipazione democratica, nonché la promozione del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza dei giovani nella *governance*.

Interviene in replica anche il ministro ABODI, il quale esprime innanzitutto apprezzamento per il clima rispettoso e costruttivo che caratterizza costantemente il lavoro della Commissione, in cui i problemi, lungi dal divenire occasioni di scontro, sono affrontati con spirito di dialogo alla ricerca di soluzioni condivise.

Pur dichiarandosi consapevole che la decretazione d'urgenza dovrebbe rappresentare l'estrema *ratio*, cui far ricorso nei casi in cui sussista un'effettiva urgenza di provvedere, come peraltro nel caso dell'atto in titolo, esprime viva soddisfazione per l'adozione, a distanza di venti anni, di un provvedimento in materia di sport in cui si affrontano efficacemente questioni e problematiche di rilievo.

Nel confutare la critica rivolta al mancato rispetto del lavoro che la 7^a Commissione sta portando avanti con particolare riguardo all'esame dell'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano, tiene a precisare di rivolgere particolare attenzione a tale attività, dichiarandosi fiducioso che le indicazioni che emergeranno in tale sede saranno prese in considerazione anche nell'ambito della predisposizione del disegno di legge, d'iniziativa governativa, diretto a riformare la disciplina della gestione dei diritti audiovisivi. In proposito, si pone a suo avviso l'esigenza di riconsiderare il decreto legislativo n. 9 del 2008, recante disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (cosiddetto decreto Melandri), alla luce delle mutate condizioni di mercato, dell'evoluzione della tecnologia e di esigenze di sussidiarietà, che tengano conto delle opportunità finanziarie offerte dalla cosiddetta riforma Giorgetti, che ha consentito allo sport di godere di crescenti risorse e, conseguentemente, di un'autonomia finanziaria.

Più in generale, gli approfondimenti della Commissione saranno a suo giudizio preziosi al fine di pervenire a una riforma complessiva del settore, di cui le disposizioni recate nel provvedimento in titolo costituiscono alcuni, rilevanti tasselli e che non può certo prescindere dal confronto parlamentare.

Auspica peraltro che si giunga a tale riforma attraverso il contributo costruttivo e la convergenza delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, come avvenuto con la modifica dell'articolo 33 della Costituzione, che ora riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e, successivamente, con l'approvazione, in prima lettura, dell'Atto Senato n. 403, recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. In proposito, dopo

aver espresso l'auspicio di una sollecita approvazione definitiva di tale disegno di legge, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, rassicura circa l'impegno del Governo alla realizzazione, sin dal prossimo anno scolastico, dei giochi, anche nel caso in cui la legge non fosse nel frattempo entrata in vigore.

In replica all'anticipazione della senatrice D'Elia relativa alla volontà del Gruppo del Partito Democratico di presentare in seconda lettura l'ordine del giorno già presentato alla Camera dall'onorevole Berruto, fa presente che taluni contenuti dell'atto sono da lui condivisi, tant'è che li aveva già rappresentati al CONI fin dal 2023. Nel fornire disponibilità a considerare eventuali atti di indirizzo di analogo contenuto, rivendica l'impegno profuso con riferimento proprio ai temi della parità di genere, del ricambio generazionale, nonché nella digitalizzazione dei procedimenti elettorali.

Dopo aver espresso convinta adesione anche con riferimento alle altre tematiche contenute nel decreto-legge, con particolare riguardo alle misure educative rivolte alle fasce più svantaggiate, per le quali ritiene indispensabile un approccio collaborativo da parte delle forze politiche, si sofferma sugli articoli del provvedimento di specifica competenza.

Menziona, nello specifico, le disposizioni volte a rendere maggiormente qualificate le elezioni degli organismi sportivi, che subordinano l'elezione oltre il terzo mandato consecutivo all'ottenimento dei due terzi dagli aventi diritto. Rivendica, al riguardo, l'introduzione di norme che assicurino la continuità del consenso nel tempo, principale indice di apprezzamento del lavoro svolto.

Evidenziando l'importanza di una visione complessiva del sistema, fa cenno poi alle norme sull'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento, che tenga conto anche del contributo economico apportato al sistema sportivo dalla Lega di Serie A. La decisione di normare tale aspetto ricorrendo alla decretazione d'urgenza, prosegue il Ministro, è conseguente all'accelerazione imposta dalla scelta del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) di convocare l'Assemblea per il prossimo 4 novembre per l'elezione del nuovo Presidente federale, del Presidente dell'Assemblea e dei consiglieri federali.

Fa indi menzione delle disposizioni in materia di prestazioni di lavoro sportivo che tengono conto delle esigenze provenienti dal settore del volontariato, ed in particolare dalle piccole associazioni. Si tratta di misure che si inseriscono nel processo in atto di affinamento della normativa in materia di lavoro nello sport alla luce della verifica dell'impatto della stessa.

In relazione alla disciplina dell'Organizzazione nazionale *antidoping* (NADO) come soggetto terzo e indipendente, fa presente che essa dà attuazione, dopo diciassette anni, ad un impegno sancito a livello internazionale in sede UNESCO. Ricorda altresì che all'introduzione della nuova disciplina si accompagna l'attivazione e il potenziamento di un laboratorio *antidoping* di riconosciuta eccellenza scientifica a livello mondiale.

Dopo aver sinteticamente richiamato le norme in materia di revisione dei bilanci delle società calcistiche e di conferimento all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 di funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere, manifesta, conclusivamente, la propria disponibilità ad un confronto, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di proprie comunicazioni da rendere in Commissione, sulle tematiche affrontate nell'ambito dello svolgimento del richiamato affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 18 luglio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali interviene il deputato Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

La seduta termina alle ore 13,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Giovedì 18 luglio 2024

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Intervengono la dottoressa Giuseppa Geremia, già Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, titolare, dal 19 maggio 1983 al 4 agosto 1983, del procedimento relativo alla scomparsa di Mirella Gregori, nonché titolare di un procedimento collegato alla scomparsa di Emanuela Orlandi, e il dottor Giancarlo Capaldo, già Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma, contitolare, dal 2009 al 2015, del procedimento relativo alla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, l'avvocato David Ermini, la dottoressa Francesca Valeria Gruppi, la dottoressa Carmen Manfreda, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro e il dottor Guido Salvini.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA COMPOSIZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso dell'ultima riunione Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi il 16 luglio scorso, è stato deliberato che la Commissione si avvalga, per la gestione dell'Archivio della Commissione, anche della collaborazione del Maresciallo Aiutante Alessio Alonzo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Giuseppa Geremia

Il PRESIDENTE introduce quindi l'audizione della dottoressa Giuseppa Geremia, già Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, titolare, dal 19 maggio 1983 al 4 agosto 1983, del procedimento relativo alla scomparsa di Mirella Gregori, nonché titolare di un procedimento collegato alla scomparsa di Emanuela Orlandi.

La dottoressa GEREMIA riferisce sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (*FdI*), i deputati CUPERLO (*PD-IDP*), GRIMALDI (*AVS*), MORASSUT (*PD-IDP*) e ASCARI (*M5S*), i senatori MALPEZZI (*PD-IDP*) e SCURRIA (*FdI*), la deputata CAVO (*NM(N-C-U-I)-M*), il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ai quali replica la dottoressa GEREMIA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

Audizione di Giancarlo Capaldo

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Giancarlo Capaldo, già Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma, contitolare, dal 2009 al 2015, del procedimento relativo alla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, attraverso la proiezione di una

parte dell'intervista rilasciata dal dottor Capaldo al giornalista Andrea Purgatori durante la trasmissione *Atlantide* del 12 dicembre 2021.

Il dottor CAPALDO inizia a riferire sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,12 alle ore 15,15).

Il dottor CAPALDO prosegue nello svolgimento della propria relazione sui fatti oggetto d'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (*FdI*) e il deputato MORASSUT (*PD-IDP*), anche a nome del deputato Grimaldi dovutosi allontanare per concomitanti impegni, nonché, per una precisazione, il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ai quali replica il dottor CAPALDO.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della richiesta, da parte di numerosi componenti della Commissione, di poter intervenire per porre quesiti, e stante l'imminente inizio della votazione sulla questione di fiducia alla Camera dei deputati, chiede all'audito la disponibilità a proseguire la sua audizione in altra data, in particolare il prossimo giovedì 25 luglio.

Il dottor CAPALDO si dichiara disponibile ad intervenire nuovamente in Commissione nella giornata indicata dal Presidente.

Il seguito dell'audizione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

*Presidenza del Presidente
DE PRIAMO*

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 298 del 10 luglio 2024, seduta n. 166 della Commissione Finanze e tesoro del Senato, sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 198, ventisettesima riga, *inserire il capoverso:*

« Il PRESIDENTE avverte quindi che i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 sono da intendersi riferiti al testo 2. ».

